

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003
N. 6 CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI PER L'EDILIZIA AGEVOLATA.

TESTO COORDINATO SENZA VALORE LEGALE

(Normativa coordinata: DPRReg 13 aprile 2004 n. 0124 – DPRReg 28 giugno 2004 n. 0214 – DPRReg 28 settembre 2006 n. 0290 – DPRReg 12 febbraio 2008 n. 039 – DPRReg 21 ottobre 2008 n. 0283 – DPRReg 27 novembre 2009 n. 0327 – DPRReg 9 luglio 2010 n. 0164 – L.R. 19/2009 – L.R. 17/2010 – L.R. 11/2011 – L.R. 16/2011 – L.R. 18/2011 – L.R. 5/2012 – L.R. 14/2012 – L.R. 5/2013 – L.R. 6/2013 – L.R. 21/2013 - DPRReg 23 dicembre 2013 n. 0259 – L.R. 22/2013 – L.R. 23/2013- L.R. 13/2014 - L.R. 25/2015 - L.R. 33/2015)

CAPO I

FINALITÀ ED INTERVENTI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di edilizia agevolata, così come definita dall'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 2

(Tipi di intervento)

1. Gli interventi ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 6/2003 sono i seguenti:

- a) acquisto;
- b) nuova costruzione;
- c) recupero;

2. Gli interventi sono attuati dai privati e sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2003, anche attraverso il Fondo costituito presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato «Mediocredito», ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).

3. Gli immobili oggetto di agevolazione non devono possedere caratteristiche «di lusso», come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218.

*Gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati se** (Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 18/2011 art.6, comma 130, alla L.R. 14/2012 art. 9, comma 91 e alla L.R. 13/2014 art. 34, comma 3):

a) attuati mediante ricorso a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa;

b) interessano abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale non superiore a 150 mq. La superficie utile residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012, interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché per quelli per cui l'acquirente si impegna ad ottenere tale requisito entro cinque anni dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente. È onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza del finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.

Art. 3

(Caratteristiche degli interventi di acquisto)

1. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante un contratto definitivo di compravendita stipulato successivamente alla presentazione della domanda, dell'intera proprietà di un immobile.

2. In caso di acquisto l'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità al momento della determinazione del contributo e l'intervento non deve riguardare l'acquisto di sole quote di alloggio, né l'acquisto della nuda proprietà, né l'acquisto di alloggi non completati.

3. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di alloggi attuato a fronte di rapporti giuridici tra società, persone giuridiche, amministratori e soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado. Nel caso in cui l'alienante sia una impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

Art. 4

(Caratteristiche degli interventi di nuova costruzione)

1. In caso di nuova costruzione, il richiedente deve essere pieno proprietario dell'area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa ed essere intestatario del titolo abilitativo edilizio già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.

2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi volti alla realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), ovvero l'ampliamento di quelli esistenti, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 19/2009. * *(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 19/2009)*

Art. 5

(Caratteristiche degli interventi di recupero)

1. In caso di recupero il richiedente deve essere intestatario del titolo abilitativo edilizio e proprietario dell'immobile da recuperare già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.

2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera d), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale

dell'edilizia) * (*Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 19/2009*), di seguito indicati, da realizzare anche su immobili o vani prima destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavare un'unica abitazione:

- a) restauro e risanamento conservativo;
- b) ristrutturazione edilizia;
- c) ristrutturazione urbanistica;

3. Il titolo abilitativo edilizio deve riportare il tipo di intervento di recupero secondo le suddette classificazioni.

4. È equiparato al restauro e risanamento conservativo l'intervento diretto al solo inserimento degli accorgimenti atti al superamento delle barriere architettoniche, purché il richiedente o un componente del suo nucleo familiare risulti disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) alla data di presentazione della domanda.

5. È inammissibile a finanziamento la domanda di recupero presentata dal nudo proprietario dell'immobile da recuperare.

CAPO II

AGEVOLAZIONI E MISURE DI SOSTEGNO

Art. 6

(Agevolazioni)

1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario.

2. Il contributo viene determinato nel modo seguente:

- a) per l'acquisto il contributo è pari al 20% del costo dell'alloggio quale risulta dal contratto di compravendita, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 17.800,00 euro;
- b) per la nuova costruzione o il recupero il contributo è pari al 20% dei costi relativi alla realizzazione dei lavori, quali risultano dal preventivo di spesa allegato al progetto, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 17.800,00 euro.

3. Il contributo viene erogato in rate annuali costanti per un periodo pari a dieci anni.

Art. 7

(Azioni di carattere sociale e di sviluppo)

1. A favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, il contributo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) è pari al 30% e l'importo massimo indicato al medesimo articolo non può superare la somma di 25.550,00 euro.

2. Al fine dell'individuazione delle categorie di soggetti indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, per i quali si applica la maggiorazione di cui al comma 1, si considerano quali:

- a) anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili, i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 104/1992;
- e) famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore a 9.900,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 11.600,00 euro se composte da due o più soggetti; **(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159)*
- f) famiglie monoreddito, quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale; **(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 18/2011 art.6, comma 129)*
- j) emigrati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

3. A favore degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 6/2003, il contributo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) è pari al 30% e l'importo massimo non può superare la somma di 25.550,00 euro.

4. Al fine dell'individuazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 6/2003, per i quali si applica la maggiorazione di cui al comma 3, si considerano quali:

- a) «ristrutturazione dei centri storici», gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia effettuati nei centri urbani qualificati come «centro storico» ai sensi dell'articolo 21 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0481/Pres. di data 5 maggio 1978 (Adozione del progetto definitivo del piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia);
- b) «recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente», gli interventi attuati nell'ambito dei piani previsti dagli articoli 6, 8 e 13 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75), nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge;
- c) «ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale, così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali» gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, individuati nei piani regolatori comunali ovvero da altre autorità amministrative;

- d) «ripopolamento delle zone rurali e montane», gli interventi attuati nei territori di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1982, n. 0466/Pres. (Ricognizione limite del territorio montano del Friuli-Venezia Giulia);
- e) «interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza», gli interventi volti a migliorare gli standard tecnologici e di sicurezza degli alloggi, la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo di risorse secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- f) «porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio», quelle parti del territorio individuate o qualificate come tali con apposito provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

5. Il contributo viene erogato proporzionalmente per l'importo massimo di euro 17.800,00 in rate annuali costanti per un periodo pari a dieci anni e per l'importo massimo di euro 7.750,00 in unica soluzione al momento dell'erogazione della prima rata di contributo. Nel caso venga richiesto un importo inferiore, ovvero venga successivamente ridotto, il contributo viene determinato proporzionalmente ai predetti importi massimi.

6. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 non sono cumulabili.

CAPO III BENEFICIARI

Art. 8

(Requisiti dei beneficiari)

1. I privati che richiedono il contributo devono possedere i seguenti requisiti:

a) *(La disciplina relativa ai requisiti di cittadinanza e residenza è ora disposta dall'articolo 12, comma 1.1, della L.R. 6/2003, come modificato dalla L.R. 16/2011, dalla L.R.21/21013 e dalla L.R. 22/2013. **I NUOVI REQUISITI SONO DI SEGUITO INDICATI**)

b) *(La disciplina relativa ai requisiti di cittadinanza e residenza è ora disposta dall'articolo 12, comma 1.1, della L.R. 6/2003, come modificato dalla L.R. 16/2011, dalla L.R.21/21013 e dalla L.R. 22/2013. **I NUOVI REQUISITI SONO DI SEGUITO INDICATI**)

Art. 12 L.R. 6/2003 *(Funzioni normative della Regione)*

[...]

<<1.1. Gli interventi di edilizia agevolata [...] sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente **da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale**:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).

c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)>>.

[...]

(comma 1.1 sostituito da L.R. 16/2011 art. 6)

(comma 1.1 modificato da L.R. 21/2013 art. 31)

(lettera c bis inserita da L.R. 22/2013 art. 4)

<<1.1 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati) i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1.>>

(comma 1.1 bis inserito da L.R. 25/2015 art. 24)

- c) non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente; * *(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 18/2011 art.6, comma 130)*
- d) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'articolo 9 esistente alla data di presentazione della domanda, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013 non superiore a 29.000,00 euro; * *(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159)*
- e) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'articolo 9 esistente alla data di presentazione della domanda, un indicatore della situazione economica (ISE) di cui al DPCM 159/2013 non superiore all'importo di 58.900,00 euro; * *(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159)*
- f) non aver altra volta beneficiato di agevolazioni o contributi in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi compresa l'acquisizione agevolata in proprietà di alloggio di edilizia sovvenzionata; * *(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 18/2011 art.6, comma 130)*

Tra i requisiti che devono essere posseduti figura anche la fruizione di un reddito di lavoro dipendente o autonomo o a essi assimilati; tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti l'agevolazione.

* *(Requisito previsto dalle sopravvenute norme di cui alla L.R.18/2011 art.6, comma 130) - (Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 5/2013 art.4, comma 12)*

2. Gli importi indicati al comma 1, lettere d) ed e) possono essere aggiornati con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT e di altri fattori.

3. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o coniugi, o qualora si tratti di coppia, anche formata da persone dello stesso sesso, convivente more uxorio o intenzionata a convivere more uxorio. Può essere altresì presentata domanda in forma associata in contitolarità con un soggetto minorenni qualora l'intervento debba essere attuato in tale forma per espressa disposizione del giudice a tutela del diritto del minore.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera f), è richiesto in capo a tutti i richiedenti; i requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 9, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera d) e dal comma 6 relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera c). **(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 18/2011 art.6, comma 130 e L.R. 21/2013 art. 31)*

5. Al fine dell'accertamento del requisito di cui al comma 1, lettera d):

- a) in caso di domanda presentata da un soggetto che esce dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'articolo 9, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, all'indicatore ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento;
- b) in caso di domanda presentata in forma associata da soggetti che escono dai nuclei familiari di appartenenza, quali definiti dall'articolo 9, composti da più persone, per contrarre matrimonio o convivere more uxorio, sulla somma dei due indicatori ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento e l'importo risultante è diviso per il parametro 1,57;
- c) in caso di domanda presentata in forma associata da soggetti, con separata residenza, intenzionati a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio, qualora uno solo dei due esca dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'articolo 9, composto da più persone, al suo indicatore ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in caso di domanda presentata da soggetti che non superano i trentacinque anni di età la riduzione applicata all'indicatore ISEE è pari al 30 per cento. (Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 5/2012 art. 14, comma 3)*

5bis. In caso di domanda presentata con riferimento ad un nucleo familiare di cui all'articolo 9 nel quale sia intervenuta la nascita di uno o più figli antecedentemente alla data della domanda, il requisito di cui al comma 1, lettera d), può essere accertato sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013 in possesso e vigente alla data di presentazione della domanda, anche se riferito alla composizione familiare antecedente la nascita, purché sia comprovato con successiva documentazione che la nascita non ha comportato, alla data della domanda, variazioni all'indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare esistente alla data della domanda. **(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159)*

6. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'articolo 9, composto da più persone, il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto in capo ai soli richiedenti. **(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 18/2011 art.6, comma 130)*

7. **(disposizione abrogata in base alle norme sopravvenute di cui alla L.R. 18/2011 art.6, co. 130)*

8. Per i richiedenti che realizzano un intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera d).

8bis. **(disposizione abrogata da L.R 16/2011 art. 11, comma 1, lett b)*

9. **(disposizione abrogata in base alle norme sopravvenute di cui alla L.R 16/2011 art. 6 e 9)*

Art. 9

(Composizione del nucleo familiare)

1. Per nucleo familiare si intende quello definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. **(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159)*

Art. 10

(Tempo di riferimento dei requisiti)

1. I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, e agli articoli 8 e 9 devono sussistere all'atto della presentazione della domanda.

CAPO IV

PROCEDIMENTO VALUTATIVO A SPORTELLO

Art. 11

(Procedimento)

1. Il contributo di cui agli articoli 6 e 7 è concesso con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. L'attuazione e la gestione dei procedimenti, ivi compresi i flussi informativi tra Mediocredito ed istituti di credito con lo stesso convenzionati, viene supportato da un sistema informativo dedicato di seguito denominato «Sistema».

Art. 12

(Competenze)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti si provvede mediante la stipula di apposite convenzioni tra la Regione ed il Mediocredito e tra quest'ultimo e gli istituti di credito.

2. Il Mediocredito svolge l'istruttoria delle domande presentate, provvede alla concessione, alla determinazione dei contributi spettanti e al loro versamento ai beneficiari, previo trasferimento dei fondi necessari ai sensi dell'articolo 29, mentre gli istituti di credito convenzionati curano la fase di ricezione delle domande.

3. Con apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il Mediocredito rende nota agli istituti di credito, iscritti all'Albo ex articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ne fossero interessati la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.

Art. 13

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, debitamente bollate, devono essere presentate a mani all'istituto di credito convenzionato con il Mediocredito e redatte sull'apposito modulo (Allegato 1), durante tutto l'anno.

2. Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di rinunciare a precedenti domande già presentate e non ancora archiviate in materia di edilizia residenziale pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 15 qualora la domanda sia stata inserita nella lista d'attesa.

3. È possibile presentare solo una domanda e per un solo tipo di intervento.

4. La domanda e la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 devono contenere in particolare:

- a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente e la composizione del suo nucleo familiare;
- b) l'indicazione del tipo di intervento e l'importo dell'agevolazione richiesta;
- c) la descrizione degli estremi dell'alloggio che si intende acquistare, ovvero gli estremi del titolo abilitativo edilizio, nel caso di costruzione o recupero;
- d) il costo dell'alloggio nel caso di acquisto, ovvero della realizzazione dei lavori di costruzione o di recupero quale risulta dal preventivo di spesa allegato al progetto;
- e) la dichiarazione che l'intervento per cui si richiede il contributo non è stato iniziato precedentemente alla presentazione della domanda;
- f) la dichiarazione riferita ai richiedenti di non aver altra volta beneficiato di agevolazioni o contributi in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi compresa l'acquisizione agevolata in proprietà di alloggio di edilizia sovvenzionata; **(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 18/2011 art.6, comma 130)*
- g) l'elezione di domicilio del richiedente.

4bis. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici titolari dell'immobile oggetto dell'intervento.

4ter. Fermo restando il disposto di cui al comma 4bis, la titolarità della domanda può essere regolarizzata anche in fase successiva alla presentazione della domanda, ma entro la determinazione del contributo, su presentazione dell'apposita documentazione di regolarizzazione della titolarità. La verifica dei requisiti soggettivi deve comunque riguardare il nucleo familiare previsto dall'articolo 9 alla data di presentazione della domanda.

5. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 8 e, qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni previste dall'articolo 7. Ove consentito tali requisiti e condizioni possono essere attestati mediante apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. La variazione della titolarità, salvo le fattispecie indicate al comma 4ter e agli articoli 24 e 25, o del tipo o della localizzazione dell'intervento, ovvero dell'importo dell'agevolazione richiesta - fatte salve le eventuali riduzioni di spesa - o delle condizioni di cui all'articolo 7, determina l'archiviazione della domanda.

7. Il richiedente è tenuto a comunicare al Mediocredito ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto contributivo.

Art. 14

(Registrazione delle domande)

1. Ogni domanda presentata viene registrata immediatamente in via telematica nel Sistema da parte dell'istituto di credito convenzionato e al richiedente viene consegnata la relativa ricevuta (Allegato 2) recante:

- a) il numero identificativo progressivo della domanda;
- b) l'indicazione della data, dell'ora e del minuto di registrazione della domanda, attribuita dal Sistema;
- c) l'indicazione del Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali;
- d) l'ammontare della prima rata di agevolazione prenotata, comprensiva dell'eventuale importo del comma 5 dell'articolo 7, ovvero l'indisponibilità di fondi e l'inserimento della domanda nella lista d'attesa di cui all'articolo 15;
- e) l'indicazione del termine perentorio entro cui la documentazione prevista per la concessione dell'agevolazione deve pervenire al Mediocredito.

2. In caso di impossibilità di registrazione contestuale alla presentazione della domanda da parte del Sistema, l'istituto di credito convenzionato ne dà immediata comunicazione all'interessato, che può comunque presentare la medesima domanda presso qualsiasi altro istituto di credito convenzionato.

3. La data di registrazione informatica della domanda nel Sistema deve coincidere con quella della sua presentazione. Non possono essere registrate domande incomplete.

Art. 15

(Lista d'attesa)

1. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti, l'ammontare disponibile del Fondo sia inferiore all'importo della prima rata dell'agevolazione richiesta, la domanda viene inserita direttamente dal Sistema in una specifica lista di attesa (Allegato 3). La domanda posta in lista di attesa rimane valida per un periodo di settecentotrenta giorni **(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 23/2013 art. 9 comma 10)* e successivamente viene archiviata. Nel frattempo gli interessati possono comunque concludere l'acquisto o realizzare gli interventi per cui hanno presentato la domanda.

2. La semplice presentazione della domanda e il suo inserimento nella lista d'attesa non danno diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

3. Nel caso in cui, nel periodo previsto dal comma 1, si rendano disponibili fondi, l'importo richiesto dal primo soggetto in lista di attesa viene automaticamente prenotato dal Sistema e il Mediocredito ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata AR, assegnandogli i termini previsti dall'articolo 17 per la concessione dell'agevolazione (Allegato 4).

4. Entro i termini previsti dall'articolo 17, l'interessato deve rinunciare a precedenti domande, già presentate e non ancora archiviate, in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 16

(Produzione dei documenti)

1. Tutta la documentazione richiesta, da prodursi in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere completa e fatta pervenire dall'interessato a mani o a mezzo raccomandata AR al Mediocredito entro i termini previsti.

2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

CAPO V

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 17

(Documentazione per la concessione del contributo)

1. Nel caso di acquisto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della prenotazione del contributo, ovvero del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3, l'interessato fa pervenire al Mediocredito la seguente documentazione:

- a) la planimetria catastale con gli estremi identificativi dell'alloggio ovvero il rilievo dello stato di fatto sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale;

2. Nel caso di nuova costruzione o di recupero, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prenotazione del contributo, ovvero del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3, l'interessato fa pervenire al Mediocredito la seguente documentazione:

- a) il titolo abilitativo edilizio;
- b) il progetto con preventivo di spesa, sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale;

Art. 18

(Concessione del contributo)

1. Il Mediocredito controlla la documentazione presentata, la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e provvede entro sessanta giorni dalla sua ricezione alla concessione del contributo (Allegato 5) ovvero all'avvio della procedura di archiviazione della domanda (Allegato 6).

2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, il Mediocredito ravvisi l'incompletezza della stessa ovvero cause che non consentano la concessione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione della documentazione ovvero di eventuali chiarimenti (Allegato 7).

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione ovvero dei chiarimenti, il Mediocredito provvede alla concessione del contributo, ovvero all'archiviazione.

4. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2 risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente prenotato, il Mediocredito riduce proporzionalmente il contributo medesimo.

Art. 19

(Documentazione per l'erogazione del contributo)

1. Nel caso di acquisto, il beneficiario, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, deve trasmettere al Mediocredito, entro il termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, i seguenti documenti:

- a) la copia autentica del contratto di compravendita definitivo ovvero l'atto di trasferimento della piena proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria;
- b) la dichiarazione relativa all'insussistenza tra il beneficiario e l'alienante dei rapporti giuridici di cui all'articolo 3, comma 3;
- c) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile.

2. Nel caso di nuova costruzione o di recupero, il beneficiario, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, deve trasmettere al Mediocredito, entro il termine perentorio di tre anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità dell'intervento rispetto al progetto presentato al Comune, rilasciata dal direttore dei lavori;
- b) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile ovvero l'istanza di rilascio del relativo certificato presentata in Comune.

Tra i documenti che devono essere presentati per tutti i tipi di intervento figurano anche quelli atti a dimostrare: a) il ricorso a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali con indicazione del relativo importo; b) la superficie utile residenziale dell'immobile; c) la prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192* (*Requisiti previsti dalle sopravvenute norme di cui alla L.R. 18/2011 art.6, comma 130*)

Art. 20

(Determinazione ed erogazione del contributo)

1. Il Mediocredito controlla la documentazione presentata dall'interessato nonché la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e provvede, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, alla determinazione dell'importo del contributo (Allegato 8) ovvero all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione della domanda (Allegato 6).

2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, il Mediocredito ravvisi l'incompletezza della stessa ovvero cause che non consentano la determinazione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione della documentazione ovvero di eventuali chiarimenti (Allegato 7).

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione ovvero dei chiarimenti, il Mediocredito provvede alla determinazione del contributo, ovvero all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione.

4. Sulla base delle richieste del Mediocredito riferite alle determinazioni dei contributi intervenute per ogni singolo beneficiario la Regione trasferisce periodicamente al Mediocredito stesso gli stanziamenti necessari, anche in forma attualizzata, con le modalità definite nella convenzione prevista all'articolo 28, comma 2.

5. Mediocredito, entro quindici giorni dalla ricezione dei fondi trasferiti dalla Regione, versa al beneficiario, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario stesso, il contributo annuo spettante con riferimento alle agevolazioni determinate ai sensi del comma 3 e non sospese.

6. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2 risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente concesso, il Mediocredito provvede alla relativa riduzione proporzionale.

Art. 21

(Archiviazione della domanda)

1. Entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di archiviazione l'interessato può far pervenire al Mediocredito le proprie controdeduzioni.

2. Il Mediocredito, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, procede in via definitiva alla concessione o alla determinazione del contributo ovvero all'archiviazione della domanda, disposta anche nei casi di intervenuta scadenza dei termini o di rinuncia espressa del richiedente (Allegato 9).

3. L'archiviazione della domanda è comunicata all'interessato e il relativo stanziamento viene reso nuovamente disponibile.

Art. 22

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro duecentosettanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di determinazione del contributo. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo né alienarlo per tutta la durata del rapporto contributivo.

“I beneficiari sono altresì obbligati a non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto di contributo” (Obbligo previsto dalla L.R. 5/2013 art.4, comma 14)

2. Il Mediocredito acquisisce annualmente dai Comuni l'esito della vigilanza sull'osservanza degli obblighi di residenza di cui al comma 1 da parte dei beneficiari.

*3. “Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.” *(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 11/2009 art. 28 comma 1 e L.R. 5/2013 art. 4 comma 15 lettera c)*

Art. 23

(Revoche)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/2003 comporta la decadenza ovvero la revoca del contributo (Allegato 11), secondo quanto previsto dall'articolo 17 della medesima legge regionale 6/2003.

(* Per le domande di agevolazione presentate prima del giorno 11 aprile 2013 la disciplina è la seguente:

1. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 1, comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.

2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta:

*a) in caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, la **decadenza** dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni;*

*b) in caso di contributi pluriennali, la **revoca** del contributo a decorrere dal momento in cui l'inosservanza si è verificata e l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito successivamente all'inosservanza stessa, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.*

Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 2 il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare. (L.R. 6/2013, art. 9, comma 13)

Il beneficiario che trasferisce la residenza dall'alloggio oggetto del contributo all'estero ai fini lavorativi o di studio è dispensato dall'obbligo di residenza per un periodo non superiore a cinque anni, fermo restando il divieto di vendita o locazione dell'alloggio stesso. Il mancato rientro nella residenza nell'alloggio oggetto del contributo comporta la decadenza dal contributo qualora il trasferimento di residenza all'estero sia avvenuto entro il periodo di prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, ovvero comporta la revoca a decorrere dalla data del trasferimento di residenza qualora questo sia avvenuto successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2; gli importi dovuti a seguito della revoca o della decadenza sono gravati dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000. - Il disposto si applica alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data del 13 gennaio 2016 - (L.R.33/2015, art. 2, comma 15 e 16)

L.R. 6/2003, art. 17 – ante L.R. 5/2013)

(* Per le domande di agevolazione presentate dal giorno 11 aprile 2013 la disciplina è la seguente:

1. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 1, comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.

*2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta, la **decadenza** dal contributo con l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni*

*2 bis. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione intervenuti **successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2**, comportano la **revoca** del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l'evento, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell'evento stesso gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.*

2 ter. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 2 il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

2 quater. Il beneficiario che trasferisce la residenza dall'alloggio oggetto del contributo all'estero ai fini lavorativi o di studio è dispensato dall'obbligo di residenza per un periodo non superiore a cinque anni, fermo restando il divieto di vendita o locazione dell'alloggio stesso. Il mancato rientro nella residenza nell'alloggio oggetto del contributo comporta la decadenza dal contributo qualora il trasferimento di residenza all'estero sia avvenuto entro il periodo di prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, ovvero comporta la revoca a decorrere dalla data del trasferimento di residenza qualora questo sia avvenuto successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2; gli importi dovuti a seguito della revoca o della decadenza sono gravati dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000. - Il disposto si applica alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data del 13 gennaio 2016 - (L.R.33/2015, art. 2, comma 15 e 16)

L.R. 6/2003, art. 17 – post L.R. 5/2013)

2. Mediocredito restituisce alla Regione, con le modalità definite nella Convenzione prevista dall'articolo 28, comma 2, gli importi recuperati ai sensi del comma 1.

CAPO VI

SUCCESSIONE NELL'IMMOBILE E TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 24

(Successione nell'immobile)

1. In caso di morte del richiedente il contributo ovvero del beneficiario, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, il subentrante deve presentare apposita istanza, debitamente bollata (Allegato 12), al Mediocredito e produrre la seguente documentazione, entro il termine di diciotto mesi **(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 13/2014 art. 34 comma 5)* dalla data del decesso:

- a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, con riferimento alla data dell'istanza di subentro; **(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 5/2013 art. 4 comma 15 lettera a)*
- b) dichiarazione attestante il decesso del beneficiario dell'agevolazione;
- c) l'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto di contributo;
- d) dichiarazione attestante la residenza nell'alloggio oggetto di contributo.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario del contributo.

3. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.

Art. 25

(Trasferimento dell'agevolazione)

1. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, il coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che successivamente al trasferimento di residenza medesimo e al divorzio o alla separazione legale ovvero allo scioglimento della convivenza more uxorio, ne acquista la proprietà, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, deve presentare apposita istanza, debitamente bollata (Allegato 12), al Mediocredito e produrre la seguente documentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato*(Disposizione aggiornata in base alle sopravvenute norme di cui alla L.R. 5/2013 art. 4 comma 15 lettera b e L.R. 13/2014 art. 34 comma 6):

- a) dichiarazione attestante la residenza nell'alloggio oggetto di contributo;
- b) l'atto di acquisizione dell'intera proprietà;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, con riferimento alla data dell'istanza di subentro.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario del contributo.

Art. 26

(Istruttoria del Mediocredito)

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui agli articoli 24 e 25, il Mediocredito comunica all'interessato il trasferimento del contributo (Allegato 13), ovvero la revoca dello stesso.

CAPO VII

RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

Art. 27

(Convenzione con gli istituti di credito)

1. I rapporti tra la Regione ed il Mediocredito, nonché tra quest'ultimo e gli istituti di credito di cui all'articolo 12, sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 28

(Schemi delle convenzioni)

1. Gli schemi delle convenzioni di cui all'articolo 27 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dall'Assessore all'ambiente ed ai lavori pubblici, di concerto con l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie.

2. Lo schema della convenzione tra la Regione ed il Mediocredito prevede in particolare:

- a) le modalità tecniche ed operative che l'istituto di credito deve osservare nella gestione dell'istruttoria del procedimento, nonché di concessione, di determinazione e di accreditamento ai beneficiari dei contributi;
- b) le date entro cui il Mediocredito comunica alla Regione i dati relativi alla gestione delle procedure di agevolazione;
- c) la nomina dei soggetti Responsabili del procedimento e del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali);
- d) le clausole penali da applicarsi in caso di inadempimento;
- e) la commissione riconosciuta al Mediocredito;
- f) specifica evidenza contabile riferita ad ogni singola posizione contributiva.

3. Lo schema della convenzione tra il Mediocredito e gli istituti di credito prevede in particolare:

- a) le modalità tecniche e operative che gli istituti di credito convenzionati devono osservare nella gestione del procedimento a sportello;
- b) le forme di indirizzo e di coordinamento esercitate dal Mediocredito nei confronti degli istituti di credito convenzionati.

Art. 29

(Rendicontazione)

1. Il Mediocredito comunica annualmente alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla convenzione, quanto segue:

- a) l'importo complessivo annuo delle concessioni disposte nell'anno ed entro la data della comunicazione;
- b) l'importo complessivo annuo dei contributi determinati alla data della comunicazione;
- c) l'ammontare annuo dei contributi revocati.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

(Responsabili del procedimento)

Ai fini del Titolo I, Capo II della legge regionale 7/2000:

- 1. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme in argomento sono demandati alla Direzione centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione e Lavori pubblici - Servizio Edilizia.
- 2. Alla ricezione delle domande provvederanno gli istituti di credito convenzionati con il Mediocredito.

3. All'istruttoria delle domande, alla concessione, determinazione e accreditamento ai beneficiari dei contributi provvederà il Mediocredito.

Art. 31

(Trattamento dei dati personali)

1. I richiedenti i contributi in argomento in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un'autorizzazione affinché ai sensi della vigente normativa i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale per le sue finalità istituzionali, dagli istituti di credito convenzionati e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Art. 32

(Norma di rinvio)

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

NORME FINALI TRANSITORIE

(Disposizioni transitorie)

Per le disposizioni transitorie si rinvia ai singoli Decreti del Presidente cui si riferiscono.